PROTOCOLLO DI INTESA TRA L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO E IL CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA

Il presente documento contiene il protocollo d'intesa firmato dalle seguenti istituzioni (di seguito "le Parti"):

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e il Conselho Administrativo de Defesa Econômica del Brasile (CADE).

Le Parti hanno raggiunto la seguente intesa:

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Ai fini del presente protocollo di intesa, per "normativa sulla concorrenza" si intende:
 - I. Per l'**AGCM**, la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 e successive modifiche.
 - II. Per **CADE**, la legge n. 12.529 del 30 novembre 2011, entrata in vigore il 30 maggio 2012 e che disciplina la tutela della concorrenza in Brasile, nonché i suoi regolamenti e le possibili modifiche.
- 1.2 Ai fini del presente protocollo di intesa, per azioni di applicazione della normativa sulla concorrenza si intendono:
 - I. Indagini preliminari condotte dalle Parti per verificare l'esistenza di prove ragionevoli di comportamenti anticoncorrenziali.
 - II. Procedure appropriate, condotte dalle Parti, volte a determinare l'esistenza di infrazioni, imporre sanzioni, stabilire rimedi o approvare / negare operazioni di concentrazione, conformemente alle disposizioni delle rispettive normative sulla concorrenza.

2. OGGETTO E SCOPO

2.1 Scopo del presente protocollo d'intesa è stabilire linee guida per la cooperazione interistituzionale tra le Parti, in modo da condividere le rispettive esperienze e rafforzare l'applicazione delle rispettive normative sulla concorrenza.

3. IMPEGNI

Con questo protocollo d'intesa, le parti si impegnano a fare del proprio meglio per:

- I. Condividere informazioni pubbliche relative alle attività di applicazione delle rispettive normative sulla concorrenza.
- II. Coordinare e collaborare nell'ambito delle attività di applicazione delle rispettive normative sulla concorrenza.

- III. Promuovere attività di assistenza tecnica, tra cui conferenze, seminari, corsi, workshop, visite e stage.
- 3.2 Il presente protocollo d'intesa non obbliga le Parti ad adottare misure contrarie alle rispettive legislazioni nazionali in vigore, né impone cambiamenti nelle rispettive legislazioni nazionali in vigore.
- 3.3 I documenti prodotti nell'ambito delle attività svolte nell'implementazione del presente protocollo d'intesa sono di proprietà congiunta delle Parti. In caso di pubblicazione di tali documenti, le Parti devono essere preventivamente e formalmente consultate e menzionate nei documenti pubblicati.

4. RISORSE

4.1 Il presente protocollo d'intesa non comporta il trasferimento di risorse o alcun tipo di costo alle Parti. Il presente documento non crea alcun diritto né impone alcun obbligo legale tra le Parti.

5. SCAMBIO DI INFORMAZIONI

- 5.1 Le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni pubbliche e a rispondere reciprocamente alle richieste di informazioni relative alle attività di enforcement delle rispettive normative sulla concorrenza, a condizione che ciò non sia contrario ai loro interessi e che non pregiudichi eventuali attività di istruttoria in corso. Queste informazioni possono includere, in generale, informazioni relative alle attività di attuazione delle rispettive normative sulla concorrenza e, in particolare, risoluzioni, sentenze, relazioni tecniche, linee guida.
- 5.2 Lo scambio di informazioni è soggetto alla legislazione nazionale di ciascuna Parte in merito al regime di riservatezza dei dati.

6. CONSULTAZIONI

- 6.1 Le Parti si possono consultare quando le attività condotte da una delle Parti possono essere di interesse per l'altra Parte.
- 6.2 Qualora una Parte informi l'altra Parte che le attività condotte da quest'ultima possono essere di interesse per la propria attività di applicazione della normativa sulla concorrenza, può chiedere alla Parte informata di tenere consultazioni in relazione a tali attività.
- 6.3 Qualora una Parte manifesti il proprio interesse a tenere tali consultazioni, l'altra Parte farà il possibile per organizzarle.
- 6.4 Ove possibile, le Parti fanno riferimento alla Raccomandazione dell'OCSE relativa alla cooperazione internazionale con riguardo ad indagini e procedimenti in materia di concorrenza.

7. ASSISTENZA TECNICA

- 7.1 Le Parti si impegnano a svolgere attività di assistenza tecnica in base alle rispettive disponibilità finanziarie, in modo che ciascuna Parte possa attingere alle esperienze dell'altra Parte e, pertanto, entrambe le Parti possano rafforzare le attività di enforcement delle rispettive normative sulla concorrenza.
- 7.2 Le Parti si incontrano periodicamente per scambiarsi e condividere informazioni pubbliche ed esperienze in merito all'applicazione delle rispettive normative sulla concorrenza, alle modifiche delle stesse, ai più recenti criteri interpretativi stabiliti dalle rispettive giurisprudenze e ai settori economici di interesse comune.
- 7.3 Le Parti sfruttano le opportunità di incontrarsi in occasione di eventi internazionali a cui entrambi prendono parte.

8. INFORMAZIONI RISERVATE

- 8.1 Nessuna Parte è tenuta a fornire informazioni all'altra se ciò è vietato dalla propria normativa o se è incompatibile con i suoi interessi nazionali.
- 8.2 Nel caso di scambio di informazioni tra le Parti nell'ambito del presente protocollo d'intesa, la Parte ricevente deve, per quanto possibile e conformemente alla propria legislazione nazionale, mantenere la riservatezza di tutte le informazioni fornite dall'altra Parte. Le Parti possono opporsi a qualsiasi richiesta di terzi di divulgare tali informazioni riservate, per quanto possibile e secondo la propria legislazione nazionale.

9. UFFICI DI CONTATTO

- 9.1 Ai fini del presente protocollo d'intesa, le Parti designano come uffici responsabili quanto segue:
 - I. Unità internazionale **CADE**: Noemy Melo Colin (international@cade.gov.br);
 - II. Unità internazionale **AGCM**: Andrea Minuto Rizzo (international@agcm.it).

10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

10.1 L'interpretazione e l'applicazione del presente protocollo d'intesa devono essere eseguite in buona fede e in conformità al suo oggetto e scopo. Qualsiasi differenza derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e/o dall'omissione del presente protocollo d'intesa deve essere risolta pacificamente e tra le Parti.

11. MODIFICA E / O ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

11.1 Il presente protocollo d'intesa può essere modificato o esteso di comune accordo tra le parti, formalizzato mediante comunicazioni scritte che specificano la data di efficacia della relativa modifica o estensione.

12. DURATA E RISOLUZIONE DEL MOU

- 12.1 Il presente protocollo d'intesa entra in vigore al momento della firma di entrambe le Parti e sarà efficace per un periodo di tre (3) anni, rinnovabile per lo stesso periodo, d'intesa tra le Parti.
- 12.2 Le Parti pubblicheranno il presente protocollo d'intesa nelle rispettive Gazzette Ufficiali se previsto dalle rispettive legislazioni.
- 12.3 Le Parti possono recedere dal presente protocollo d'intesa in qualsiasi momento incondizionatamente. La Parte che recede dal presente protocollo d'intesa deve informare l'altra Parte almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la risoluzione. La presente decisione non comporta alcun diritto a indennizzo di alcun tipo a nessuna delle Parti.
- 12.4 Il presente protocollo d'intesa non crea diritti o obblighi ai sensi del diritto internazionale.
- 12.5 Le Parti adottano le misure necessarie per rendere pubblico questo protocollo d'intesa, con ogni mezzo ritenuto appropriato. CADE lo farà pubblicando l'estratto di questo protocollo sul sito web di CADE. L'AGCM lo farà pubblicando l'estratto di questo protocollo sul sito web dell'AGCM.

In segno di conformità, le Parti firmano questo protocollo d'intesa in sei (6) copie di uguale contenuto e valore, due (2) in inglese, due (2) in portoghese e due (2) in italiano, in data 11 Febbraio 2020.

Alexandre Barreto de Souza

Presidente

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)

Roberto Rustichelli

Presidente

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)